



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
IX Legislatura

PUNTO 28 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/10/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1816 / DGR del 06/10/2014

OGGETTO:

Programma delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale. Modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno delle attività di valorizzazione. Esercizio finanziario 2014. Dgr n. 1621 del 9.9.2014 (lr n. 11/2014, art. 9).

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Davide Bendinelli	Presente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marieluisa Coppola	Assente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Assente
	Massimo Giorgetti	Assente
	Franco Manzato	Presente
	Daniele Stival	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MARINO ZORZATO

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO CULTURA

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Programma delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale. Modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno delle attività di valorizzazione. Es. fin. 2014. D.G.R. n. 1621 del 9 settembre 2014. LR 11/2014, art. 9.

NOTA PER LA TRASPARENZA: La presente deliberazione approva i criteri per la programmazione delle attività di valorizzazione del patrimonio di beni, luoghi e memorie storiche della Grande Guerra, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della L.R. 11/2014, art. 9.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 107/CR del 28 luglio 2014, la Giunta regionale ha formulato la proposta di programma delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale, con relative modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a sostegno degli interventi. Nella seduta del 5 agosto 2014 la Sesta Commissione consiliare ha espresso in merito parere favorevole, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11. I contenuti del provvedimento sono stati quindi confermati con deliberazione n. 1621 del 9 settembre 2014.

In particolare, per quanto riguarda lo stanziamento di euro 500.000,00 sul capitolo 102098 "Azioni regionali per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra - trasferimenti correnti", ai sensi della L.R. 11/2014, art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e), si è deliberato di aprire i termini per la presentazione di domande relative ad attività di valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali, progetti educativi e formativi rivolti al mondo della scuola, nonché progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici.

Potranno essere beneficiari di contributo a valere sugli stanziamenti previsti dalla L.R. 11/2014, art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e), gli Enti locali e le Istituzioni pubbliche del Veneto, nonché i soggetti di natura privata, formalmente costituiti, con finalità statutarie compatibili con l'oggetto della suddetta legge regionale, aventi almeno una sede operativa nel territorio del Veneto. I soggetti richiedenti potranno presentare domanda singolarmente, ovvero in associazione formalmente costituita e documentata, avente l'obiettivo di realizzare uno specifico progetto di interesse comune.

Saranno considerati ammissibili a contributo i progetti di intervento che abbiano come oggetto attività volte alla valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della prima guerra mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, rivolti al mondo della scuola, nonché progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici; che siano altresì finalizzati alla divulgazione e all'accrescimento della pubblica fruizione dei beni, e non abbiano finalità di lucro.

La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti. I progetti risultati ammissibili saranno valutati, sulla base dei seguenti criteri.

Nella valutazione sarà data priorità alle proposte di soggetti qualificati, tali da favorire la maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio e delle vicende storiche della Grande Guerra, con particolare attenzione per i progetti applicabili anche in ambito didattico, educativo e formativo.

Saranno inoltre oggetto di considerazione gli interventi qualitativamente apprezzabili, tali da cogliere nei contenuti i valori umani e civili che la commemorazione istituzionale degli eventi bellici si propone di promuovere e in linea con le tematiche fondanti il Progetto regionale. Atteso che il programma regionale delle celebrazioni si è andato nel frattempo specificando, gli argomenti che si ritiene opportuno indicare

come prioritari sono: *Città al fronte*: vicende di centri maggiori e minori del Veneto attraversati e colpiti dal conflitto; *Guerra e popolazione civile*: con particolare attenzione per il ruolo della donna; *Guerra rappresentata in parole e immagini*: il conflitto come soggetto in letteratura, cronaca e pubblicistica, e nelle arti, ivi comprese le rappresentazioni fotografiche e cinematografiche; *Arte ferita*: il danno e l'opera di difesa del patrimonio storico artistico e monumentale durante la guerra; *Sanità e medicina nella Grande Guerra*: studio e applicazioni delle discipline mediche durante il conflitto.

Varrà inoltre come criterio la ricerca di un equilibrio nella distribuzione territoriale delle iniziative, a raggiungere tutte le aree del Veneto, benché le memorie del conflitto siano meno uniformemente dislocate nel territorio.

Atteso altresì che l'inizio delle commemorazioni è ormai imminente, si ritiene opportuno privilegiare i progetti che prevedono tempi di realizzazione contenuti.

La competente Struttura regionale potrà avvalersi dell'apporto consultivo di esperti tecnico scientifici esterni all'Amministrazione regionale, anche individuati nell'ambito del Comitato regionale per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.

In ordine alla definizione della procedura, i criteri, le modalità e lo schema di domanda sono dettagliati nel bando, in **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art.2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 107/CR del 28 luglio 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1621 del 9 settembre 2014;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2014 i criteri per la programmazione delle attività di valorizzazione di beni della prima guerra mondiale, ai sensi della legge regionale 11/2014, art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché le modalità per la presentazione delle domande, la valutazione e la definizione dei contributi, in conformità a quanto dettagliato nel bando in **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria e della graduatoria di merito;
3. di incaricare la Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



L.R. 2 aprile 2014, n. 11, art. 9

SCHEMA DI

Bando per l'erogazione di contributi destinati a:

- progettualità di valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali, progetti educativi e formativi rivolti al mondo della scuola, nonché progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Istruttoria, procedimento valutativo e composizione della graduatoria

Art. 8 - Criteri di valutazione

Art. 9 - Composizione ed entità del contributo

Art. 10 - Finanziamento

Art. 11 - Modalità di esecuzione e rendicontazione

Art. 12 - Spese ammissibili

Art. 13 – Trattamento dei dati

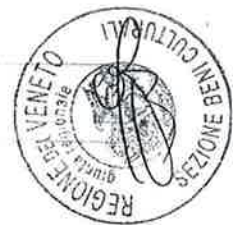
Art. 14 – Obblighi di pubblicità

Art. 1 - Finalità

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, di seguito indicata come L.R. 11/2014, il presente bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno di progettualità di valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali, progetti educativi e formativi rivolti al mondo della scuola, nonché progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici.

Art. 2 - Stanziamento

1. Lo stanziamento previsto con il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 vede la disponibilità di euro 500.000,00 sul capitolo 102098 ad oggetto "Azioni regionali per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra - trasferimenti correnti".



Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) beni della Grande Guerra: beni materiali storici, architettonici e culturali ricompresi nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra": forti, capisaldi e fortificazioni, gallerie, trincee, percorsi militari, osservatori, ex ospedali militari, sacrari, ossari, cimiteri di guerra, ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della Grande Guerra (in tale ultima categoria rientrano i musei e le raccolte pubbliche di cimeli della Prima Guerra Mondiale); all'elenco si aggiungono tutti i luoghi storici significativi, pur in assenza di una testimonianza tangibile, nonché il complesso dei beni immateriali inerenti alla memoria del conflitto;
- b) progettualità di valorizzazione: progetti che si riferiscono alla realizzazione di iniziative per la valorizzazione dei beni di cui alla lettera a), mirati all'incremento della pubblica fruizione del patrimonio stesso;
- c) promozione della conoscenza: azioni a carattere informativo ed esplicativo che facilitino al pubblico la comprensione dei beni stessi e delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, favorendone la continuità della memoria.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari di contributo a valere sugli stanziamenti previsti dalla L.R. 11/2014, art. 9:

- a) gli Enti locali e le Istituzioni pubbliche del Veneto;
- b) i soggetti di natura privata, formalmente costituiti, con finalità statutarie compatibili con l'oggetto del presente bando, aventi almeno una sede operativa nel territorio del Veneto.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita, avente l'obiettivo di realizzare uno specifico progetto di interesse comune. In sede di presentazione di domanda il rapporto di partenariato deve essere documentato da una convenzione o da idonea dichiarazione di intenti da parte di tutti i partecipanti, firmata da ciascun legale rappresentante, ovvero da copia di tutti i provvedimenti amministrativi che approvino la stipulanda convenzione, nei quali casi la convenzione stessa, debitamente firmata, sarà trasmessa unitamente all'accettazione del contributo di cui all'art. 11 del presente bando.

3. Nel caso di interventi da porre in essere nell'ambito di un rapporto di partenariato, i soggetti coinvolti individueranno nella convenzione (ovvero, come consentito al comma 2, nella dichiarazione di intenti o negli atti deliberativi formalmente adottati) il "soggetto coordinatore", che svolgerà le funzioni di referente unico ai fini della procedura regionale, e sarà responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata del relativo rendiconto, conservazione della documentazione contabile).

4. Ciascun soggetto può partecipare a una sola associazione; i medesimi soggetti non possono presentare domanda anche in forma individuale qualora partecipino a un'associazione.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentino i seguenti requisiti:

- a) avere come oggetto iniziative volte alla valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali, progetti educativi e formativi rivolti al mondo della scuola, nonché progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici;
- b) essere finalizzati alla divulgazione e all'accrescimento della pubblica fruizione dei beni, ovvero alla diffusione della conoscenza delle vicende storiche della Grande Guerra;
- c) non avere finalità di lucro;
- e) prevedere una partecipazione finanziaria con fondi propri o terzi pari ad almeno il 20% (venti per cento) della spesa ammessa;
- f) non essere conclusi alla data di presentazione della domanda.

**Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda, redatta in carta semplice nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata secondo lo schema allegato (barrando opportunamente le apposite caselle e compilando i campi liberi), e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o del soggetto coordinatore dell'associazione. Dovrà recare la dicitura "Domanda di contributo ai sensi della L.R. 11/2014, art. 9 – Interventi di valorizzazione beni Grande Guerra".

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione esaustiva sul bene o sul complesso di beni materiali o immateriali (come da elenco all'art. 3, comma 1, lettera a) interessati dal progetto, con dati relativi al valore storico, al rapporto con il territorio, al bacino di utenza, etc.;

b) progetto, che dovrà indicare chiaramente le modalità operative previste, la durata (con cronoprogramma) e i costi nel dettaglio (con prospetto economico), I.V.A. e ogni altro onere incluso, nonché la quota della partecipazione finanziaria garantita dal richiedente, anche con l'eventuale concorso di terzi (come da art. 5, comma 1, lettera e);

c) se già disponibile, a supporto della dichiarazione in domanda, atto formale dimostrante l'impegno al cofinanziamento minimo del venti per cento rispetto al costo globale del progetto con fondi propri o provenienti da contributi non regionali;

d) convenzione formalmente sottoscritta da tutti gli Enti coinvolti (ovvero, come consentito all'art. 1, dichiarazione di intenti o atti deliberativi), nel caso di progetti unitari proposti da un'associazione, che individui il "soggetto coordinatore";

e) curriculum delle principali attività e iniziative di valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale intraprese dal soggetto richiedente ed eventualmente dai soggetti associati;

f) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario.

3. L'istanza di contributo, comprensiva dei documenti, necessari e facoltativi, e dell'elenco degli stessi, va trasmessa in una delle seguenti modalità:

- qualora il richiedente sia una Pubblica Amministrazione: in modalità telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it; in tale caso la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: .pdf, .pdf/A. Si ricorda che nel testo della P.E.C. dovrà essere sempre indicata la Struttura regionale competente per materia (Sezione Beni Culturali) e la normativa regionale di riferimento.

- qualora il richiedente sia un Soggetto privato: la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale oppure dovrà essere inviata la scansione del documento originale con firma autografa in formato .pdf, pdf/A, corredata dalla scansione del documento di identità del firmatario e dagli allegati pure in formato .pdf, .pdf/A, e indirizzata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it (si ricorda che nel testo della P.E.C. dovrà essere sempre indicata la Struttura regionale competente per materia, Sezione Beni Culturali, e la normativa regionale di riferimento); oppure a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: Regione del Veneto, Dipartimento Cultura, Sezione Beni Culturali, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 Venezia. In tal caso la busta dovrà recare all'esterno la dicitura "Domanda di contributo ai sensi della L.R. 11/2014, art. 9 – Interventi di valorizzazione beni Grande Guerra". I soggetti che sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo devono ottemperarvi nelle forme dovute.

4. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 novembre 2014. In conformità a quanto disposto dalla legge regionale 3 agosto 82, n. 23, così come modificata dall'art. 41 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite entro il termine stabilito per la presentazione. In caso di spedizioni a mezzo raccomandata, il termine di scadenza viene comprovato dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.

5. La Regione del Veneto declina ogni responsabilità connessa a eventuali disguidi postali o di trasmissione che dovessero comportare il ritardo o il mancato invio della richiesta di contributo entro il termine sopra indicato.



Art. 7 – Istruttoria, procedimento valutativo e composizione della graduatoria

1. La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.
2. I progetti risultati ammissibili saranno valutati, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito evidenziati, all'art. 8. Per la valutazione comparativa la competente Struttura regionale potrà avvalersi dell'apporto consultivo di esperti tecnico scientifici esterni all'Amministrazione regionale, anche individuati nell'ambito del Comitato veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.
3. La graduatoria verrà definita secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, ed eventualmente dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse.
4. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato l'elenco dei progetti non ammissibili, con la relativa indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 8 - Criteri di valutazione

1. Nella valutazione sarà data priorità alle proposte di soggetti qualificati, in quanto riconosciuti in grado, per la capacità espressa in pregresse esperienze, di favorire ampia diffusione della conoscenza del patrimonio e delle vicende storiche della Grande Guerra, con particolare attenzione per i progetti applicabili anche in ambito didattico, educativo e formativo. Saranno oggetto di considerazione gli interventi qualitativamente apprezzabili, tali da cogliere nei contenuti i valori umani e civili che la commemorazione istituzionale degli eventi bellici si propone di promuovere e in linea con le tematiche fondanti il progetto regionale. Queste ultime sono: Città al fronte (vicende di centri maggiori e minori del Veneto attraversati e colpiti dal conflitto); Guerra e popolazione civile (con particolare attenzione per il ruolo della donna); Guerra rappresentata in parole e immagini (il conflitto come soggetto in letteratura, cronaca e pubblicistica, e nelle arti, ivi comprese le rappresentazioni fotografiche e cinematografiche); Arte ferita (il danno e l'opera di difesa del patrimonio storico artistico e monumentale durante la guerra); Sanità e medicina nella Grande Guerra (studio e applicazioni delle discipline mediche durante il conflitto). Varrà inoltre come criterio la ricerca di un equilibrio nella distribuzione territoriale delle iniziative, a raggiungere tutte le aree del Veneto, benché le memorie del conflitto siano meno uniformemente dislocate nel territorio.
 2. Saranno quindi oggetto di valutazione, ai fini della costituzione della graduatoria per il riparto dei contributi, i seguenti aspetti:
 - a) qualità del progetto di valorizzazione: fino a 25/50 punti, in base al conseguimento di un punteggio da 1 a 5 su ognuno dei seguenti parametri:
 - valenza storico culturale del bene o dei beni oggetto di intervento, nonché pregio delle modalità e degli strumenti di valorizzazione, e della tempistica di realizzazione = da 1 a 5 punti
 - coerenza con le linee tematiche fondanti il progetto regionale = da 1 a 5 punti
 - valenza del progetto in base alla dimensione, locale o meno, anche in ordine al perseguimento di un equilibrio nella distribuzione territoriale regionale delle iniziative = da 1 a 5 punti
 - fruibilità del progetto, anche sul piano promozionale/didattico = da 1 a 5 punti
 - grado di impiego di elementi progettuali innovativi = da 1 a 5 punti
 - b) comprovata esperienza e qualificazione curricolare del soggetto proponente: fino a 10/50 punti
 - c) numero dei soggetti partecipanti al progetto: da 1/50 a 5/50 punti
 - un ente: punti 1;
 - fino a tre enti: punti 3;
 - più di tre enti: punti 5;
 - d) compartecipazione finanziaria (oltre il 20% d'obbligo) da parte del soggetto proponente, come segue:
 - oltre il 20% fino al 40%: punti 5/50;
 - oltre il 40% fino al 60%: punti 8/50;
 - oltre il 60%: punti 10/50.
- La partecipazione con la quota minima obbligatoria del 20% non riconosce alcun punteggio.
3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);



- b) progetti di costo inferiore;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 9 - Composizione ed entità del contributo

1. Il contributo regionale potrà coprire fino all'ottanta per cento del costo globale del progetto: la rimanente quota è a carico del soggetto proponente, anche con l'eventuale concorso di terzi.
2. I soggetti richiedenti sono tenuti a dichiarare eventuali altre richieste di contributi avanzate per la medesima iniziativa; ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono tuttavia essere cumulabili al contributo regionale altri finanziamenti.
3. Ciascun progetto potrà beneficiare del contributo fino a un limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila).
4. Qualora la spesa totale del progetto, in sede di rendicontazione, risulti inferiore rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, il contributo regionale sarà erogato – nei limiti dell'ammontare riconosciuto – nella stessa misura percentuale chiesta in sede di domanda e concessa. Anche in relazione all'attribuzione di punteggi diversificati in base all'entità della compartecipazione del beneficiario (art. 8, comma 1, lettera c) e al conseguente mantenimento dell'equilibrio di graduatoria, l'importo del contributo regionale non subisce diminuzione fino a che la compartecipazione del beneficiario risulti almeno pari al venti per cento della spesa rendicontata.

Art. 10 - Finanziamento

1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo a finanziamento dei progetti fino ad esaurimento delle risorse disponibili a valere sugli stanziamenti previsti per spese correnti dalla L.R. 11/2014, art. 9.
2. Successivamente alla comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario deve inoltrare alla competente Struttura regionale formale accettazione entro 15 (quindici) giorni. In mancanza il contributo si intenderà rinunciato.
3. La Regione si riserva di impiegare per lo scorrimento della graduatoria medesima i fondi assegnati, qualora, in caso di rinunce o altre sopravvenienze, restino in tutto o in parte inutilizzati.

Art. 11 - Modalità di esecuzione e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario, anche in corso d'opera, consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione dovesse disporre.
2. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione di relazione sull'esecuzione progettuale, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati. Eventuali acconti, fino al trenta per cento del contributo, potranno essere erogati, a richiesta del beneficiario, solo compatibilmente con le disponibilità di cassa regionali.
3. Resta comunque inteso e stabilito che, in caso di associazione tra più enti, la responsabilità del progetto e del finanziamento e quindi per l'eventuale acconto percepito e/o comunque per l'intero contributo regionale resta in capo al soggetto coordinatore richiedente.

Art. 12 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando:
 - a) spese relative all'impiego di risorse materiali, strumentali e umane;
 - b) spese organizzative e promozionali;
 - c) spese di rappresentanza, per un importo complessivo che non superi il 5% (cinque per cento) del contributo;
 - d) spese tecniche inerenti;
 - e) oneri finanziari, fiscali, previdenziali, assicurativi se previsti dalla legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario.
2. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e comprovate da idonea documentazione giustificativa.



Art. 13 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti con la domanda e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati per le finalità inerenti al relativo procedimento.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. I dati forniti dal soggetto richiedente saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto/Giunta regionale. Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Beni Culturali.

Art. 14 – Obblighi di pubblicità

1. Una percentuale corrispondente al 5% (cinque per cento) del contributo concesso andrà dal soggetto beneficiario destinata ad attività di comunicazione e pubblicità del progetto, da concordarsi preventivamente con la Regione.
2. Su tutti i mezzi con i quali verrà reso noto, pubblicato e promosso il progetto (messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e quant'altro) va apposto il logo della Regione del Veneto per le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.
3. La pubblicazione del materiale di cui al comma 2 dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della competente Struttura regionale.



DICHARA

che l'intervento comporta una spesa complessiva di €....., I.V.A. e ogni altro onere incluso, che sarà coperta con le seguenti modalità:

- contributo regionale richiesto (max. 80% del costo globale): €.....
- partecipazione finanziaria (specificare se diretta o con altri contributi):
_____ €.....

dichiara quindi che la percentuale di contributo regionale richiesto è pari al _____ %

e si impegna a dichiarare eventuali altre richieste di contributi avanzate per la medesima iniziativa (ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono tuttavia essere cumulabili al contributo regionale altri finanziamenti).

Il soggetto richiedente dichiara inoltre:

1. che l'Ente rappresentato, in qualità di richiedente, e tutti i soggetti sottoscrittori del progetto proposto sono Istituzioni pubbliche ovvero soggetti di natura privata, formalmente costituiti, con finalità statutarie compatibili con l'oggetto del presente bando, aventi almeno una sede operativa nel territorio del Veneto;
2. che l'intervento è finalizzato all'incremento della pubblica fruizione dei beni e/o alla diffusione della conoscenza delle vicende storiche della Grande Guerra e non ha scopo di lucro;
3. che l'intervento non è concluso alla data di presentazione della domanda;
4. di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, riportata nel bando all'Art. 13, comma 2, sotto la voce "Avvertenze particolari", e di autorizzarne quindi il trattamento per le finalità della presente iniziativa;
5. di aver preso piena conoscenza del bando e di accettare integralmente quanto disposto dallo stesso.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. relazione sul bene o sul complesso di beni, materiali o immateriali, interessati dal progetto, con dati relativi al valore storico, al rapporto con il territorio, al bacino di utenza, etc.;
2. progetto di intervento, con indicazione delle modalità operative previste, inclusa la durata complessiva e il cronoprogramma, nonché il prospetto finanziario, che illustri nel dettaglio le voci di spesa, ed evidenzi la quota di partecipazione finanziaria garantita dal proponente, anche con il concorso di terzi;
3. ☐ atto di impegno al cofinanziamento (minimo del 20% rispetto al costo globale del progetto);
4. curriculum delle principali attività e iniziative di valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale intraprese (con riferimento al soggetto richiedente ed eventualmente ai soggetti associati);
5. ☐ dichiarazione in ordine alla eventuale compresenza di altri contributi chiesti o concessi;
6. ☐ convenzione o idonee dichiarazioni di intenti ovvero copia di provvedimenti per l'individuazione del "soggetto coordinatore" (nel caso di progetti unitari proposti da un'associazione di Enti);
7. copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario.

Luogo e data

Firma
